

Danni alle imprese per l'eruzione del 2002 perché non si configura l'aiuto di Stato



Sergio Cacopardo, avvocato, dottore di ricerca in diritto tributario e revisore contabile, è stato tra i fondatori della Camera degli avvocati tributaristi di Catania

SERGIO CACOPARDO

Una vicenda che interessa tante imprese della nostra provincia ed affonda le proprie radici nello stato emergenziale conseguente ai fenomeni vulcanici della fine di ottobre del 2002: il comma 1011 dell'art. 1 della L. 296/2006, aveva concesso ai soggetti residenti nei comuni colpiti dalla calamità, di versare solo la metà delle somme dovute per sorte capitale, rateizzando la differenza in 304 rate. La vicenda, che sembrava conclusa, per le imprese si è complicata dopo diversi anni, quando è intervenuta la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, che ha qualificato la falcidia e la rateazione come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 T.fue.

L'Agenzia delle Entrate ha colto nella decisione un ordine di recupero e ha avviato un'azione molto serrata che è sfociata, nonostante il gran tempo trascorso, in un gran numero di contenziosi che stanno intasando la Commissione Tributaria della nostra provincia.

Tralasciando l'approfondimento tecnico della vicenda e delle molteplici e diverse posizioni, riteniamo che tutti questi giudizi nascano da un fraintendimento degli esiti della decisione della Commissione Europea. La Commissione, infatti, a fronte della declaratoria d'incompatibilità generale del regime degli aiuti di Stato, individua un ambito di compatibilità dei singoli aiuti individuali quando e se rientranti nel regime del regolamento del "de minimis" e quando e se effettivamente collegati ad un danno poi riparato derivante dalla calamità.

Al di là della verifica di applicabilità del regime del de minimis, che pure sta investendo il merito di molti giudizi, si deve cogliere con attenzione la reale portata della decisione anche con riferimento all'altro aspetto: il collegamento funzionale tra l'aiuto e il riparo alla calamità. Cioè la decisione della Commissione Europea, come detto, salva dalla qualificazione di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato dell'Unione solo l'effettivo ristoro ad un danno subito entro i parametri del regime del de minimis. Quindi l'impresa beneficiaria dovrà dimostrare di rientrare nei parametri, di aver subito un danno e di averlo ristorato. Qui però occorre cogliere l'esatta portata della decisione della Commissione la quale, nel 2015, coglie l'impossibilità di assolvere appieno all'onere probatorio.

La Commissione Europea, infatti, rileva con assoluta chiarezza, che la stessa normativa nazionale fissa dei termini stringenti entro i quali conservare la documentazione giustificativa

circa il sostenimento dei costi e prende in considerazione l'art. 2200 cc, che prevede l'obbligo di conservazione delle scritture amministrative e contabili soltanto per un decennio. La Commissione, quindi, nel 2015, rileva come tale circostanza incida sulla conservazione delle prove documentali dei danni subiti dalla calamità del 2002 e dei costi sostenuti per ripararli che deve necessariamente avvenire sulla base di documenti ufficiali redatti ai tempi dell'evento.

La Commissione riconosce dunque l'oggettiva impossibilità di provare il danno subito dai singoli beneficiari. Quindi, sebbene la Commissione ordini il recupero dei vari aiuti qualificati incompatibili nella decisione, esclude esplicitamente da tale misura tutti i beneficiari le cui imprese erano site in aree colpite da calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima dell'ordine di recupero. Nel nostro caso l'evento calamitoso di cui si discute è avvenuto nel 2002, quindi ben oltre il termine decennale espressamente richiamato dalla decisione della Commissione.

La decisione richiamata evidenzia come l'impossibilità assoluta della prova del danno configura una chiara eccezione al regime del recupero degli aiuti di Stato, divenendo sufficiente per il riconoscimento della legittimità del beneficio, esclusivamente la circostanza di avere la sede operativa all'interno dell'area colpita dalla calamità.

È utile precisare che un conto è la valutazione dell'impossibilità di provare il danno per il decorso del tempo, altro è il periodo di prescrizione decennale specificamente differenziato dalla Commissione e valutato come non operante in quanto interrotto dall'avvio del procedimento decisionale entro il termine decennale. La coincidenza dei due archi temporali espressamente presi in considerazione e differenziati dalla stessa decisione, in realtà è stata causa di confusione anche all'interno della giurisprudenza nazionale.

Il richiamo alla decisione della Commissione effettuato dall'Ufficio è di particolare interesse, infatti, proprio perché individua uno dei rari casi di impossibilità oggettiva di dimostrazione del danno, incidendo in maniera diretta sull'applicabilità dell'ordine di recupero. Pertanto, considerando il dato di fatto che la calamità naturale è costituita dai fenomeni vulcanici ed eruttivi del 2002 che si sono verificati in un periodo di tempo superiore al decennio precedente all'ordine di recupero, sarebbe impossibile per il contribuente colpito dimostrare l'effettiva entità del danno ed il suo riparo. ●



Decisiva
l'impossibilità
di provare
il danno
subito
per il
decorso
del tempo